



Firmato digitalmente da: Luca Comper
Motivo: Copia conforme all'originale
Luogo: Trento
Data: 28/02/2022 14:33:21

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 236

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni per lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento per soggetti non dipendenti dell'amministrazione.

Il giorno **25 Febbraio 2022** ad ore **09:31** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'art. 38 *ter*, comma 2 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 dispone che la Giunta provinciale, con propria deliberazione, possa prevedere lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia, nel rispetto della legislazione statale in materia.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2621 dd. 15 dicembre 2006 è stata approvata una prima disciplina applicativa per lo svolgimento di tale pratica forense.

Successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale n. 327 dd. 1 marzo 2013, si è ritenuto opportuno revocare la suindicata deliberazione, rinviando ad un successivo provvedimento il riordino delle modalità di svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia, attesa l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in particolare, di quanto disposto dall'art. 41 in ordine al tirocinio professionale.

Quindi, con deliberazione provinciale n.1370 dd. 11 agosto 2014 sono stati fissati i criteri di svolgimento del tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Provincia di Trento da parte di dipendenti con contratto a tempo indeterminato assegnati all'Avvocatura medesima, in orario di lavoro e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale in materia.

La medesima deliberazione provinciale ha rinviato ad un successivo provvedimento l'adozione dei criteri per l'ammissione al tirocinio professionale anche di soggetti non dipendenti dall'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione.

Considerato che:

- i candidati ammessi all'espletamento del tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Provincia di Trento sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, del Codice deontologico professionale e sono tenuti alla riservatezza in ordine a fatti o atti di cui vengono a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta;
- l'espletamento del tirocinio forense presso l'Avvocatura provinciale non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato ovvero autonomo e, pertanto, lo stesso non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali, né ad alcuna preferenza nell'accesso agli impieghi presso l'Avvocatura della Provincia di Trento o altra Pubblica Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 42 Legge n. 247 del 2012, i praticanti avvocati osservano le regole stabilite dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati relativamente agli adempimenti del tirocinio forense e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine professionale;
- ai sensi dell'art. 41, Legge n. 247/2012 c. 6 sub. b) il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per una durata massima di dodici mesi.

Vista la necessità di disciplinare i criteri di svolgimento del tirocinio professionale da parte di soggetti non dipendenti dell'Amministrazione provinciale, si rende necessario adottare un apposito Regolamento, che costituisce parte integrante la presente deliberazione.

Per assicurare la necessaria pubblicità al presente provvedimento, si provvede a trasmettere all'Ordine degli avvocati di Trento e di Rovereto la presente deliberazione, anche al fine di inserire l'Avvocatura provinciale tra gli uffici legali che si rendono disponibili per lo svolgimento della pratica forense.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7;
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visto il codice deontologico forense;
- visto l'art. 11 della L. n. 3/2003, come modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, giusta L. n. 120/2020, per la presente delibera non ricorrono i presupposti di indicazione del CUP;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di autorizzare lo svolgimento del tirocinio professionale forense presso l'Avvocatura della Provincia, nel rispetto della legislazione statale in materia, da parte di soggetti non dipendenti dall'Amministrazione provinciale;
2. di approvare l'allegato Regolamento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, avente ad oggetto le modalità di svolgimento del tirocinio professionale forense presso l'Avvocatura provinciale da parte di persone non dipendenti dell'Amministrazione provinciale;
3. di trasmettere all'Ordine degli avvocati di Trento e di Rovereto la presente deliberazione, anche al fine di inserire l'Avvocatura provinciale tra gli uffici legali che si rendono disponibili per lo svolgimento della pratica forense.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Regolamento pratica forense

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Avvocato presso l'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento da parte di soggetti non dipendenti dell'Amministrazione provinciale.

Art. 2

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento intende offrire un'ulteriore opportunità ai soggetti in possesso dei necessari requisiti di svolgere il tirocinio professionale forense nell'ambito di una pubblica amministrazione condividendo le ragioni che hanno già indotto altre amministrazioni regionali, provinciali e comunali, ad avvalersi di tale facoltà. Ciò anche al fine di favorire la formazione di una "cultura dell'amministrazione" altrimenti non acquisibile dall'esterno.

Art. 3

Requisiti per la candidatura

1. Ai fini dell'accesso al tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Provincia per la durata massima prevista dalla legge, pari a dodici mesi, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012;
- essere in possesso della laurea Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza, ovvero del Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario italiano;
- essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Trento o di Rovereto.

Art. 4

Presentazione della candidatura

1. Per essere ammessi al tirocinio professionale forense presso l'Avvocatura della Provincia è necessario presentare un'apposita domanda, da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura, specificando nell'oggetto "*Candidatura per l'ammissione al tirocinio forense*". Alla domanda deve essere allegato un *curriculum vitae* redatto nel formato europeo.

2. L'Avvocatura provvede a fissare un colloquio attitudinale e motivazionale con il candidato all'esito del quale il Dirigente generale dell'Avvocatura formulerà un proprio giudizio discrezionale, sulla base della preparazione, delle attitudini professionali, della formazione e delle risultanze del *curriculum vitae* del candidato accogliendo, o meno, la candidatura.

3. L'Avvocatura si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo all'ammissione alla pratica, tenuto conto anche delle esigenze organizzative, logistiche e funzionali interne.

4. La presentazione della domanda non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto a svolgere il tirocinio professionale presso l'Avvocatura, né costituisce per quest'ultima un obbligo a far svolgere il tirocinio professionale al candidato presso la propria struttura.

Art. 5

Svolgimento del tirocinio professionale

1. Il candidato ammesso allo svolgimento del tirocinio professionale deve provvedere all'iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o, qualora già iscritto, a comunicare l'intervenuta ammissione allo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, nonché a dare tempestivamente prova all'Amministrazione dell'avvenuto adempimento.
2. Il tirocinio professionale è svolto con la collaborazione degli avvocati assegnati all'Avvocatura della Provincia, sotto la direzione e la vigilanza del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia.
3. Il tirocinio professionale consta essenzialmente di due profili:
 - a) formazione teorico-pratica, mediante affiancamento ad un Avvocato della Provincia, acquisita collaborando alla stesura di atti e pareri, nonché effettuando ricerche in dottrina e giurisprudenza;
 - b) partecipazione alle udienze in affiancamento agli Avvocati della Provincia.
4. Poiché il tirocinio professionale è finalizzato essenzialmente a conseguire il titolo per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, le regole relative ai vari adempimenti formali (quali la compilazione e la presentazione del libretto di pratica alla fine di ciascun semestre, presenza ad un determinato numero di udienze) sono quelle fissate dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati alle quali integralmente si rinvia.
5. L'attività di praticante avvocato è svolta nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di tirocinio con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione dell'attività.
6. Il praticante avvocato è tenuto ad osservare i doveri e le norme deontologiche degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine, come espressamente stabilito all'art. 42 della legge n. 247/2012.
7. Prima di iniziare l'attività il praticante avvocato deve sottoscrivere una dichiarazione d'impegno ad osservare tutti gli obblighi connessi con lo svolgimento della pratica presso l'Avvocatura della Provincia.
8. La pratica forense è svolta con modalità tali da assicurare il rispetto dei presidi di prevenzione e sicurezza necessari a tutelare la salute delle persone.
9. Ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza il praticante avvocato è tenuto ad attestare la propria presenza presso l'Avvocatura della Provincia mediante compilazione di un apposito registro in cui annotare ogni entrata/uscita. Tale attestazione deve essere effettuata anche in occasione della partecipazione alle udienze.
10. Le attività svolte dal praticante avvocato presso l'Avvocatura e come sopra attestate concorrono ad assicurare il rispetto del requisito minimo della c.d. "assiduità della frequentazione dello studio" stabilito dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
11. La pratica non dà alcun titolo per l'accesso ai ruoli dell'Avvocatura della Provincia di Trento e non fa sorgere diritti e interessi di natura giuridico-economica.

Art. 6

Regime assicurativo

1. Al tirocinio professionale deve ritenersi applicabile la Circolare Inail n. 16 dd. 4 marzo 2014, avente ad oggetto l'obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio secondo cui è escluso dall'obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell'ammissione all'esame di stato per abilitazione all'esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di "praticantato", tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque dell'assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai sensi dell'art. 4, n.1) del d.p.r. 1124/65.
2. Il praticante assume su di sé ogni onere e rischio connesso all'attività svolta, ivi compreso quanto derivato da sinistri e/o accadimenti occorsi "in itinere", ovvero per partecipare alle udienze, ovvero presso l'Amministrazione, salvo che ciò non sia diversamente imputabile ed eventualmente coperto da assicurazione dell'Amministrazione e/o di terzi.

Art. 7

Oneri economici

Eventuali oneri economici connessi al tirocinio professionale (tra i quali ad es. l'iscrizione al registro praticanti avvocati, ad attività di formazione e così via) restano a carico del praticante avvocato.

Art. 8

Rimborso spese

1. Lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Provincia non dà diritto, né titolo al rimborso spese in conformità a quanto previsto dall'art. 41 della legge n. 247/2012 e, conseguentemente, non può applicarsi quanto disposto dall'art. 40 del Codice Deontologico Forense secondo cui, concluso il primo semestre di pratica, l'avvocato deve riconoscere al praticante avvocato un "compenso adeguato", tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'atto deliberativo di approvazione, con salvezza dei tirocini già in corso alla data di approvazione.